

-----STATUTO-----

-----Art. 1 - Costituzione e denominazione-----

1. È stata costituita per iniziativa del Fondatore Sestilio Paletti, e viene proseguita dal signor Enzo Ricci, la Fondazione avente natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata-----

-----"FONDAZIONE PALETTI RICCI O.N.L.U.S."-----

2. La Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo O.N.L.U.S.-----

-----Art. 2 - Sede e durata-----

1. La Fondazione ha sede in Milano, Via Morigi n. 13.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede della Fondazione purché nell'ambito della provincia di Milano.-----

3. La durata è illimitata.-----

-----Art. 3 - Scopo e attività della fondazione-----

1. La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Repubblica Italiana e all'estero, non ha scopo di lucro e gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.-----

2. La Fondazione svolge la propria attività nel settore della beneficenza, per tale intendendosi, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, con particolare attenzione ai soggetti nell'età evolutiva.-----

3. Al fine di perseguire i propri scopi, così come specificati nel precedente comma 2, la Fondazione potrà sia svolgere attività diretta al sostegno e all'aiuto di persone che si trovino in difficoltà sia promuovere la cultura della solidarietà sociale, della condivisione e dell'aiuto verso i più deboli, anche in collaborazione con chi già operi in tale ambito, in particolare con soggetti già attivi nel contesto della beneficenza.-----

4. La Fondazione, nel perseguire esclusivamente le finalità di solidarietà sociale come sopra individuate, potrà:-----

- a) contribuire a migliorare le condizioni di vita di cittadini italiani e stranieri in situazioni di difficoltà, con particolare riguardo all'aiuto a soggetti in età evolutiva per quanto concerne l'alimentazione, l'educazione, la salute fisica e psichica, lo studio, l'integrazione sociale;-----
- b) sostenere ed assistere, con apporti in denaro e/o beni in

natura, soggetti che versino in condizioni di svantaggio e difficoltà;-----

c) promuovere e realizzare la raccolta di fondi da erogare a favore di progetti ed iniziative finalizzate all'aiuto dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b);-----

d) promuovere ed attuare forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative, operanti nel medesimo ambito;-----

e) in via strumentale ed occasionale, promuovere e realizzare iniziative di interesse generale a favore della collettività.-----

5. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.-----

-----Art. 4 - Patrimonio e mezzi finanziari-----

1. La dotazione patrimoniale della Fondazione è costituita dai beni indicati nell'atto costitutivo.-----

2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili.-----

3. La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.-----

4. I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.-----

5. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.-----

6. La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

-----Art. 5 - Organi della fondazione-----

1. Organi della Fondazione sono:-----

- il Consiglio di Amministrazione;-----

- il Presidente e il Vice-Presidente;-----

- il Segretario;-----

- il Revisore legale;-----

- il Comitato Tecnico-scientifico.-----

2. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate.-----

-----Art. 6 - Consiglio di Amministrazione-----

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione,

che dura in carica tre esercizi sino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla sua nomina. Tutti i componenti sono rieleggibili.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di componenti variabile da cinque a quindici.-----

3. I signori Enzo Ricci, Mirko Paletti, Raffaele Paletti e Alessandro Luigi Ricci fanno parte a vita del Consiglio di Amministrazione, salva rinuncia o incapacità sopravvenuta. Gli stessi nominano, con voto espresso a maggioranza, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

4. Qualora venga meno uno dei componenti vitalizi del Consiglio di Amministrazione, gli altri vitalizi, con voto espresso a maggioranza, provvedono a sostituirlo con un altro nominato a vita.-----

Qualora venga meno uno degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, tutti gli altri componenti, con voto espresso a maggioranza, provvedono a sostituirlo.-----

5. Se viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti vitalizi, con voto espresso a maggioranza, provvedono alla sostituzione dei mancanti.---

6. Se vengono meno tutti i componenti vitalizi, i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, con voto espresso a maggioranza, provvedono a reintegrare il Consiglio di Amministrazione; in tal caso, non ci saranno più componenti a vita.-----

7. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.-----

8. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni (i) ad un Comitato Esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti, oppure (ii) ad uno o più dei suoi componenti, specificando la natura, i limiti e la durata delle deleghe conferite.-----

9. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire incarichi specifici, eventualmente anche remunerati, a soggetti diversi dai propri componenti.-----

10. In particolare, il Consiglio:-----

- programma anno per anno l'attività della Fondazione;-----
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;-----
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;-----
- delibera gli incrementi del patrimonio;-----
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;-----
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;-----
- approva eventuali regolamenti interni;-----
- nomina il Segretario della Fondazione;-----
- nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;-----

- nomina i componenti dell'eventuale Comitato Esecutivo;----
- delibera, con le maggioranze costitutive e deliberative previste dal successivo Art. 8, le modifiche dello Statuto;-
- delibera, con le maggioranze costitutive e deliberative previste dal successivo Art. 8, lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo Art. 15;----
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.-----

-----Art. 7 - Decadenza e esclusione-----

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.---

2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:-----

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;-----
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;-----
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.-----

----Art. 8 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante invito trasmesso ai suoi componenti e si riunisce ordinariamente due volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Il Consiglio di Amministrazione, per le delibere relative alle modifiche del presente Statuto nonché per la delibera di scioglimento della Fondazione, è regolarmente costituito con la presenza dei due terzi dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

3. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.-----

4. Il voto non può essere dato per rappresentanza.-----

5. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri e agli altri aventi diritto di assistere a norma del presente Statuto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima; l'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.-----

6. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-

strazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

8. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

-----Art. 9 - Il Presidente-----

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

2. Il Presidente è eletto tra i componenti vitalizi del Consiglio di Amministrazione dagli stessi componenti vitalizi, con voto espresso a maggioranza.

Qualora non vi fossero componenti vitalizi in carica, il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione con voto espresso a maggioranza.

Il Presidente dura in carica tre esercizi sino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla sua nomina.

3. In qualunque ipotesi di assenza del Presidente, la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione spetta al Vice Presidente e, in ipotesi di assenza anche di quest'ultimo, ad uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione scelto dagli altri componenti tra loro, a maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;---

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;-----
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell'ausilio del Segretario, se nominato;-----
- firma tutti gli atti della Fondazione;-----
- approva, insieme al Consiglio, i bilanci consuntivo e preventivo;-----
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

-----Art. 10 - Vice Presidente-----

1. Il Vice Presidente è eletto tra i componenti vitalizi del Consiglio di Amministrazione dagli stessi componenti vitalizi, con voto espresso a maggioranza. -----
 Qualora non vi fossero componenti vitalizi in carica, il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione con voto espresso a maggioranza.-----

Il Vice Presidente dura in carica tre esercizi sino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla sua nomina.---

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.-----

-----Art. 11 - Segretario-----

1. Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei componenti dello stesso e dura in carica tre esercizi sino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla sua nomina.-----

2. I suoi compiti e la sua eventuale retribuzione, nel caso in cui fosse nominato un soggetto estraneo al Consiglio, sono determinati dall'organo che lo nomina. -----

3. Egli collabora con il Presidente in particolare nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dei documenti della Fondazione.-----

-----Art. 12 - Il Revisore Legale-----

1. Il Revisore Legale è nominato dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano; resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile.-----

2. Il Revisore Legale (o la società di revisione) sarà scelto sulla base di un elenco composto da cinque nominativi indicati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.---

3. Il Revisore Legale (o la società di revisione) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione.-----

4. Il Revisore Legale può essere remunerato.-----

-----Art. 13 - Il Comitato Tecnico-scientifico-----

1. Il Comitato Tecnico-scientifico è un organo consultivo-propositivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri da tre a nove, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.---
2. Il Comitato Tecnico-scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione di consulenza specifica in merito al programma annuale, alle singole iniziative e ad ogni altra questione per le quali il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere nonché una funzione propositiva di iniziative coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione, da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.-----
3. I membri del Comitato Tecnico-scientifico durano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla nomina, e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.-----
4. Tra i membri del Comitato Tecnico-scientifico viene nominato, con voto espresso a maggioranza, un Presidente il quale ha il compito di convocare e presiedere le riunioni del Comitato stesso.-----
5. Le riunioni del Comitato Tecnico-scientifico possono essere convocate anche dal Presidente della Fondazione ovvero dal Vice-Presidente della Fondazione, i quali sono sempre legittimati a parteciparvi.-----
6. Le riunioni del Comitato Tecnico-scientifico si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle medesime condizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----
7. I membri del Comitato Tecnico-scientifico non sono remunerati.-----

-----Art. 14 - Esercizio finanziario e bilancio-----

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----
2. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il mese di aprile di ciascun anno e, ove lo ritenga necessario, entro il mese di novembre di ciascun anno il bilancio preventivo dell'anno successivo.-----
3. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che

hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del revisore legale.----

--Art. 15 - Liquidazione ed estinzione della fondazione---

1. Il Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze costitutive e deliberative di cui all'Art. 8.2 secondo capoverso del presente statuto, delibera lo scioglimento della Fondazione.-----

2. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.-----

3. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

-----Art. 16 - Norma di rinvio-----

1. Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.-----

All'originale firmato:-----

Massimo Linares (L.S.)-----

-----*****-----

Copia conforme all'originale.-----

Milano, 15 aprile 2020-----